


Marchi, indicazioni geografiche e varietà vegetali: novità normative nel settore agroalimentare

Avv. Vieri Canepele, *LL.M.*



MARCHIO



Segno ***distintivo*** che **contraddistingue** i prodotti e i servizi *dell'impresa agli occhi del consumatore*



Strumento di *comunicazione* tra impresa e consumatori

Art. 7 C.P.I.

Oggetto della registrazione




1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni (*suscettibili di essere rappresentati graficamente: **parole soppresse***), in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, **purchè siano atti:**

a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e


b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare



MARCHI c.d NON CONVENZIONALI (es. suoni, colori, ologrammi)



ETICHETTA (O PACKAGING...)



I COLORI



EUTM a nome Red Bull GmbH

EUTM a nome Lidl
Stiftung & Co. KGEUTM a nome Kraft Foods
Schweiz Holding GmbH
(MILKA)

FORME RITENUTE VALIDE COME MARCHIO

EUTM n. 1002313
A nome Ferrero Spa




EUTM n. 009887811
A nome Lindt



EUTM n. 11071719
A nome Moldeo

LE FORME DEI PRODOTTI O DELLE CONFEZIONI

marchio tridimensionale, design



3D EUTM 31237 a nome Kraft




3D EUTM 1002313 a nome Ferrero Spa




3D EUTM a nome Lofthouse of Fleetwood Limited

DESIGN 3D DEL PRODOTTO



**3D EUTM 178566 a nome
H.J. Heinz Foods UK
Limited**



**3D EUTM 359380
a nome di
Perfetti Van
Melle S.p.a.**



**3D EUTM 7203771
a nome di Perfetti
Van Melle S.p.a.**

MARCHIO...

E POI??

...FOOD DESIGN

VALLEDORO S.P.A.

RCD 001982786-0001

Locarno class 01.01

Bread-sticks



...food design






PASTIFICIO RANA S.P.A.

RCD 001792722-0003


Locarno class 01.01

Petits fours [cakes],
Candies, Farinaceous
food pastes.

...packaging



PASTIFICIO RANA S.P.A.
Locarno class 09.03
Containers for food products



RCD n. 001089056
SANTERO F.LLI & C.I.V.A.S.S. SPA
cl. 09.01 Wine bottles

RCD n. 003002674
VIGNERONS CATALANS
32.00 bottles
(Ornamentation for -)



RCD n. 001548041
CASA VINICOLA CALDIROLA S.P.A.
cl. 09.01 Wine bottles


tipi di TUTELE




quelle che
comunicano un'origine
imprenditoriale



MARCHIO




quelle che
NON NECESSARIAMENTE
comunicano un'origine
imprenditoriale



DESIGN


MARCHIO



IMMORTALITÀ

**è possibile rinnovarlo
senza limiti di tempo
ad ogni scadenza decennale**

DESIGN



TEMPORANEITA'

**è possibile rinnovarlo
ogni 5 anni
per un massimo di 25 anni**

II MARCHIO GEOGRAFICO:

IL NOME DI UN LUOGO È REGISTRABILE COME MARCHIO D'AZIENDA?



II MARCHIO GEOGRAFICO:

IMPEDIMENTO ASSOLUTO ALLA REGISTRAZIONE

Art. 13 lett. b) CPI “**Non** possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni [...] costituiti esclusivamente [...] da **indicazioni descrittive** che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare [...] **la provenienza geografica** [...] del prodotto o servizio”.

(+ Art. 25 CPI il marchio anche se concesso è annullabile)




II MARCHIO GEOGRAFICO:

RATIO

Il legislatore vuole evitare che un singolo imprenditore acquisisca tramite la registrazione, **l'uso esclusivo** di toponimi che debbono poter essere usati da tutti coloro che offrono lo stesso prodotto o servizio proveniente da un determinato luogo, a certe condizioni...

Registrabilità come MARCHIO INDIVIDUALE D'IMPRESA di un



MARCHIO GEOGRAFICO DI FANTASIA

registrabile come marchio d'azienda



ESEMPI DI MARCHI GEOGRAFICI VALIDI

Marchio AMARO SILANO registrabile, avendo i giudici ritenuto che le erbe con le quali veniva prodotto non provenivano dalla Sila, e che la Sila non era rinomata per tale specie di pianta (Cass. Civ., Sez. I, n. 8292/94).



EUTM n. 1436356
del 29/11/2018

**COME SI DIFENDE IL
NOME DI UN LUOGO
QUANDO è
DESCRITTIVO?**

MARCHI COLLETTIVI

A decorative graphic on the right side of the slide consists of several light blue squares of varying sizes and positions, arranged in a pattern that suggests a staircase or a grid. The squares are semi-transparent and have a soft gradient.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Marchio collettivo italiano	Marchio collettivo dell'UE
<p>Art. 2570 c.c. definizione</p> <p>Art. 11 CPI: co. 1 titolarità co. 2 regolamento d'uso Co. 4 possibile descrittività</p>	<p>RMUE (2017/1001): Capo VII, sezione 1, artt. 74-82</p> <p>REMUE 2018/626: Titolo VI, art. 16 contenuto regolamento d'uso</p> <p>RMUE (2017/1001): art. 194 RDMUE 2018/625: Titolo XIV, art. 76 TMUE designato in IR</p>



MURAZZANO, BAROLO, BARBARESCO

E a prodotti del settore manifatturiero come:



VETRO ARTISTICO
DI MURANO

MARCHIO COLLETTIVO

Marchio di TITOLARITA' di un ente spesso collettivo, usato solo dai membri di tale collettività per identificare i loro prodotti e distinguerli da quelli di gruppi concorrenti o altri soggetti e indicare ai consumatori che tali prodotti vengono da un membro di quel gruppo

Generalmente usati anche per garantire il rispetto di un metodo di fabbricazione/produzione o il materiale usato o le materie prime, la qualità, l'origine geografica (ART. 13.1 c.p.i.), ecc. comuni a tutti i prodotti o servizi sui cui il marchio è apposto

LA FUNZIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO:

1) funzione distintiva e 2) funzione di garanzia

La funzione del marchio collettivo è quella di distinguere i prodotti o servizi dei membri di un'associazione che ne è titolare rispetto a quelli di altre imprese, ma anche quella di garantire l'origine, la qualità e la natura di un determinato prodotto o servizio



Consorzio del Parmigiano-Reggiano



Consorzio Tutela Grana Padano

TITOLARITA'

Art. 11(1) CPI (modifiche ex D.
Lgs. N. 15 del 20/02/2019)

Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice civile, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti.

Art. 74 REMUE

Possono depositare marchi collettivi UE le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico.



PECULIARITA' DEL MARCHIO COLLETTIVO DELL'UE ART. 75(2) RMUE

L'ente richiedente di un **marchio collettivo geografico** ex art. 74(2) deve avere una **struttura associativa aperta**: deve cioè essere previsto espressamente nel regolamento d'uso l'autorizzazione alle persone i cui prodotti o servizi provengono dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio



EUIPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

D. Lgs. N. 15 del 20/02/2019 modifiche art. 11(4) CPI

«Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto **sia a fare uso del marchio**, sia **a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio**, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento.»



Ministero dello Sviluppo Economico
DGLC- UIBM

...ma il SINGOLO deve anche avere facoltà di rimanere FUORI...

Art. 11(4) CPI: l'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

Art. 74(2) RMUE: il titolare del marchio collettivo UE costituito da segni o indicazioni geografiche non può impedire l'utilizzo nel commercio di tali segni o indicazioni da parte di terzi purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non deve essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.

DISSOCIAZIONE TRA TITOLARITA' ED USO DEL MARCHIO

- Il titolare registra il marchio e ne ottiene la titolarità e lo utilizza il marchio per promuovere i beni e servizi dei suoi membri e l'associazione stessa MA...
- il titolare del marchio non esercita l'attività d'impresa, cioè non è produttore/erogatore dei servizi
- concede l'uso del segno ad altri imprenditori appartenenti all'associazione/consorzio, che sono produttori
- Il titolare deve vigilare sul rispetto del Regolamento d'Uso del Marchio collettivo ed è il responsabile dell'irrogazione delle sanzioni

LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE (GIs): DOP, IGP, STG

ESEMPI DI DOP E IGP



PROSCIUTTO DI PARMA



BRESAOLA DELLA VALTELLINA

PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI	VINI	ALCOLICI
Reg. UE 1151/2012	Reg. UE 479/2008	Reg. UE 110/2008
		

DOCG, DOC → DOP
 IGT → IGP

VINI: EU Reg. 1308/2013 + EU Regg. 33 e 34 / 2019
 Bevande spiritose (alcolici) . Impl. EU Reg. 716/2013

A. Context, Problem definition and Subsidiarity Check

Context

Geographical indications (GIs) identify products having characteristics or reputation due to natural or human factors linked to the place of origin. GIs are protected as intellectual property rights (IPR) to promote fair competition by preventing bad-faith uses. GIs as permanent form of IPR, place special responsibilities on the national and EU authorities, in particular to ensure that the legal title to GIs is secured forever – documentation and decisions never expire. GIs guarantee authenticity to consumers, differentiate these products on the market, and are shown to secure higher-value [sales and exports](#)¹.

GIs are intellectual property rights recognised [internationally](#) since 1883. They have been protected in steps in the EU from the 1970s (wine GIs) to 1989 (spirit drinks GIs) and to 1992 (agricultural products and foodstuffs GIs, including fishery and aquaculture products). The EU GI system secures producer's rights and value added of their products, both in the internal market and in the international context.

In 2020, all EU GIs, registered under 4 different Regulations, were integrated under a single register, [eAmbrosia](#)², recording in total 3295 GIs and 197 applications for GI. The EU has 34 bilateral agreements with third countries, protecting 1593 non-EU GIs with an additional 751 non-EU GIs under consideration. These agreements also protect EU GIs in the partner countries – some 35 000 instances of GI protection around the world.

The Traditional Speciality Guaranteed (TSG) scheme was adopted in 1992 and is designed to valorise traditional products and production methods. The scheme protects the product name, however it does not give IPR protection. The scheme was reformed in 2012, increasing the scope of protection to prevent 'misuse, imitation or evocation' and 'any other practice liable to mislead consumers', similar to the scope of GI protection. So far, 64 names were registered.

The Commission undertook in the [Farm to Fork Strategy](#) to strengthen the legislative framework of GI schemes, to improve the schemes' contributions to sustainable production, and to strengthen the position of farmers and producer groups of GIs. This initiative is included in the [Commission Work Programme 2021](#) under [REFIT](#) initiatives, linked to the [European Green Deal](#). In addition, the upcoming [IP Action Plan](#) calls for improving the

From Farm to Fork

Our food, our health, our planet, our future

A healthier and more sustainable EU food system is a cornerstone of the European Green Deal



Make sure Europeans have access to healthy, affordable and sustainable food



Tackle climate change



Protect the environment and preserve biodiversity



Ensure a fair economic return in the supply chain



Increase organic farming



“The coronavirus crisis has shown how vulnerable we all are, and how important it is to restore the balance between human activity and nature. At the heart of the Green Deal the Biodiversity and Farm to Fork strategies point to a new and better balance of nature, food systems and biodiversity; to protect our people’s health and well-being, and at the same time to increase the EU’s competitiveness and resilience. These strategies are a crucial part of the great transition we are embarking upon.”

Frans Timmermans, Executive Vice-President of the European Commission



EUROPEAN COMMISSION

eAmbrosia – the EU geographical indications register

Home > Food, Farming, Fisheries > Food safety and quality > Certification > Quality labels > Geographical indications register

^ Search

Wine Register

Food Register

Spirit drinks

Aromatised Wine Register

Product Type	Country	Type	File number	Name	Product Category	Status
Wine	Hungary	Protected Designation of Origin (PDO)	PDO-HU-02378	Csopak / Csopaki	Wine	Registered
Wine	Netherlands	Protected Designation of Origin (PDO)	PDO-NL-02402	Achterhoek - Winterswijk	Wine	Registered
Wine	Spain	Protected Designation of Origin (PDO)	PDO-ES-N1637	Chozas Carrascal	Wine	Registered
Wine	Netherlands	Protected Designation of Origin (PDO)	PDO-NL-02169	Ambt Delden	Wine	Registered
Wine	Spain	Protected Designation of Origin (PDO)	PDO-ES-N1665	Vera de Estenas	Wine	Registered
Wine	Spain	Protected Designation of Origin (PDO)	PDO-ES-N1634	El Vicario	Wine	Registered

DOP	IGP	STG
		

DOP

ART. 5(1) Reg. UE 1151/2012

Per «**denominazione d'origine**» si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare **originario di tale regione**, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui **caratteristiche** sono dovute **essenzialmente o esclusivamente** ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata;



II PROSCIUTTO DI PARMA è **ANCHE**
D.O.P.
il PARMIGIANO REGGIANO è
ANCHE D.O.P.

IGP

ART. 5(2) Reg. UE 1151/2012

Per «**indicazione geografica**» si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: ~~come~~ originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e del quale **una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche** possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione **e/o** trasformazione **e/o** elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.



STG

ART. 18 (1) Reg. UE 1151/2012

Per **Specialità Tradizionale Garantita (STG)** s'intende un prodotto agricolo o alimentare ottenuto utilizzando **materie prime tradizionali** o **caratterizzato da una composizione tradizionale** o che ha subito un metodo di produzione e/o trasformazione tradizionale



PROTEZIONE

Art. 13 Reg. UE 1151/2012

- a) Contro qualsiasi impiego commerciale di un nome registrato per **prodotti comparabili** non oggetto di registrazione;
- b) Qualsiasi **usurpazione, imitazione, evocazione** (non ammesse espressioni come stile, tipo, metodo alla maniera, imitazione);
- c) Qualsiasi **indicazione falsa o ingannevole** relativa alla provenienza alla natura, all'origine o alle qualità essenziali usata sull'imballaggio o nella pubblicità;
- d) Qualsiasi **pratica che possa indurre in errore** il consumatore sulla vera origine del prodotto.

EVOCAZIONE

ECJ C-132/05, decisione del 26/02/2008

PDO “PARMIGIANO REGGIANO” c. TM “PARMESAN”



“Le somiglianze visive e fonetiche tra i nomi ‘Parmesan’ e ‘Parmigiano Reggiano’ sono tali da richiamare alla mente del consumatore il formaggio protetto con la DOP ‘Parmigiano Reggiano’ se si trova davanti ad un formaggio duro, grattugiato o da grattugiare recante il nome ‘Parmesan’”

EVOCAZIONE

CJEU C-87/97, decisione del 4/3/1999

PDO “GORGONZOLA” c. TM (AT) “CAMBOZOLA”



“Trattandosi di formaggio molle muffito che non appare diverso dal ‘Gorgonzola’, pare ragionevole concludere che un nome protetto è evocato laddove il termine usato per designare quel prodotto termina con le stesse due sillabe e contiene lo stesso numero di sillabe, con il risultato che la somiglianza fonetica e visiva tra i due termini è ovvia”

DOP “ROQUEFORT” c. TMUE “RONCARIFORT”

Marchio comunitario depositato nelle classi:

29 Formaggi; carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili.

31 Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie (non compresi in altre classi); animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto.

39 Deposito e distribuzione di generi alimentari e di bevande.

Divisione di cancellazione dell’UAMI con decisione del 6/10/2004 n. 609 ha cancellato il marchio per tutti i prodotti e servizi in quanto evocativo rispetto alla DOP

ART. 144 C.P.I. (nuovo)

Atti di pirateria e di Italian Sounding

1-bis. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono pratiche di Italian Sounding le pratiche finalizzate alla **falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti.**

Art. 145 istituisce il Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding

CONFLITTO TRA MARCHI E DOP/IGP

Art. 6 e 14 Reg. CE n. 1151/2012 (prodotti alimentari)

Art. 44 Reg. CE n. 479/2008 (settore vitivinicolo)

Marchio depositato dopo DOP/IGP



DOP/IGP

Marchio registrato o usato prima DOP/IGP



DOP/IGP

Marchio notorio registrato prima DOP/IGP



DOP/IGP

NUOVI MOTIVI DI OPPOSIZIONE

Art. 14.1.c-bis e 176.5 e 4(A) C.P.I.

Oggetto di modifica:

-denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche

NUOVI IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE

Art. 7 RMUE e Art. 14.1.c-bis/c-quinquies C.p.i.

Non oggetto di modifica:

- lett. c) “marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare...la provenienza geografica...”
- lett. g) “marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa ... la provenienza geografica ...”

Oggetto di modifica:

- lett. j): **denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche**
- lett. k): menzioni tradizionali per i vini
- lett. l) aggiunta: specialità tradizionali garantite
- lett. m): varietà vegetali (denominazione varietale)**

Le Nuove Varietà vegetali



BASI LEGALI PER LA PROTEZIONE DELLE VARIETA' VEGETALI



Convenzione UPOV del 19.03.1991

UPOV = Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali



Codice della Proprietà Industriale

D.Lgs 13 agosto 2010, n. 131

Sezione VIII – Articoli 100-116



Regolamento dell'UE n. 2100/94 del

27.07.1994 - *privativa comunitaria per ritrovati vegetali*

Regolamento dell'UE n. 874/09 del 17.09.2009 –
recante norme d'esecuzione del regolamento n. 2100/94
del Consiglio, riguardo ai procedimenti dinanzi all'Ufficio
comunitario delle varietà vegetali

Cos'è la convenzione UPOV?

- ✚ La Convenzione UPOV fornisce un **diritto di proprietà intellettuale *sui generis*** che è stato specificamente adattato alle peculiarità del settore delle varietà vegetali
- ✚ Sono possibili protezioni parallele e contemporanee mediante il sistema **brevettuale classico** per alcune aree tecnologiche del settore delle piante

Come si ottiene la protezione nazionale



Art. 2 (1)-(2) c.p.i.

*[1] I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante **brevettazione**, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.*

*[2] Sono **oggetto di brevettazione** le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove **varietà vegetali***

Art. 45(4) c.p.i.

Non possono costituire oggetto di brevetto:

b) le varietà vegetali

Brevetto sui generis!

Cos'è una varietà vegetale?

Art. 100 c.p.i. Oggetto del diritto

Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale *un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che può essere :*

- a) *definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;*
- b) *distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;*
- c) *considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme*

Art. 1(vi) UPOV; Art. 5(2) Reg. CE 2100/94

Il Costitutore - Breeder

Art. 101 c.p.i. Costitutore

Ai fini del presente codice si intende per costitutore:

- a) la persona che **ha creato** o che **ha scoperto e messo a punto** una varietà;*
- b) la persona che è il **datore di lavoro** della persona sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;*
- c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle lettere a) e b).*

Art. 1(iv) UPOV;

Art. 11 Reg. CE 2100/94 (prevede anche il caso di un gruppo di costitutori)

Il diritto del costitutore

Art. 102 c.p.i. Requisiti

*Il diritto di costitutore è conferito quando la varietà è **nuova, distinta, omogenea e stabile.***

Art. 5(iv) UPOV

*Prevede anche che alla varietà vegetale sia attribuita una **denominazione** e che vengano assolte le formalità e pagate le tasse*

Art. 6 Reg. CE 2100/94

*Prevede anche che alla varietà vegetale sia attribuita una **denominazione***

Requisiti - Denominazione

Art. 114. c.p.i.

1. *La varietà deve essere designata con una denominazione destinata ad essere la sua designazione generica.*

4. *La denominazione deve essere uguale a quella già registrata in uno degli Stati aderenti all'Unione per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) per designare la stessa varietà.*

8. *E' consentito associare alla denominazione varietale un **marchio d'impresa**, un nome commerciale o una simile indicazione, purché la denominazione varietale risulti, in ogni caso, facilmente riconoscibile.*

Art. 63 reg. CE 2100/94; Art. 20 UPOV



Art 165 c.p.i.
rinuncia al
marchio
d'impresa
identico

Esempio: Elicriso



DESCRIZIONE

Annessa a domanda di brevetto per NUOVA VARIETÀ VEGETALE avente per titolo:

“CULTIVAR DI ELICRISO, DELLA VARIETA’ DENOMINATA
5 HYPERCRESO NHF1”

Costitutore: ABOCA S.P.A., società di nazionalità italiana, con sede in
Frazione Aboca 20, 52037 SANSEPOLCRO (AR)

Autore: MERCATI Sara

La presente invenzione riguarda una nuova e distinta varietà vegetale della famiglia delle Composite.

Detta varietà appartiene alla specie botanicamente conosciuta come *Helichrysum italicum L.*

La nuova varietà (o cultivar) è stata denominata *Helichrysum italicum L.* cultivar “HyperCreso NHF1”, dal Costitutore.



Esempio: Elicriso



Helichrysum italicum L. cultivar “HyperCreso NHF1”, si distingue dalle varietà note per un portamento più compatto, un numero di capolini per inflorescenza e di fiori per capolino superiore alla media ed elevata concentrazione di componenti non idrosolubili, come in seguito descritto.

Queste caratteristiche, in combinazione, distinguono *Helichrysum italicum L.* cultivar “HyperCreso NHF1”, dalle varietà note di elicriso e la identificano come una nuova e distinta varietà vegetale della specie *Helichrysum italicum L.* La descrizione dettagliata della pianta e delle sue caratteristiche è riportata nelle Fotografie allegate e nella seguente descrizione.

RIVENDICAZIONI

1. Una nuova e distinta varietà vegetale della specie *Helichrysum italicum L.*, denominata *Helichrysum italicum L.* cultivar “HyperCreso NHF1”, così come descritta ed illustrata nella descrizione e nelle figure allegate.




Esempio: Elicriso



OGGETTO: Domanda di privativa per nuova varietà vegetale n. MI 2006 NV 0001
a nome: ABOCA S.P.A.
genere/specie: ELICRISO
denominazione: HYPERCRESO NHF1

Si comunica che in pari data questo Ufficio ha trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Direzione Generale delle Politiche Agricole e Agroindustriali Nazionali – Ufficio Produzioni Vegetali) copia della documentazione relativa alla domanda in oggetto per l'espletamento degli adempimenti istruttori di competenza di tale Ministero.

Si invita, pertanto, a versare, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della presente, il compenso previsto dal Decreto Legislativo - sull'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 3582 – capo XVII “entrate derivanti dal versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varietà vegetali”, secondo la tariffa allegata alla presente, tramite Tesoreria Provinciale.



Esempio: Elicriso



Data Deposito
28 marzo 2006

N. Brevetto
-

Data Brevetto
-

Stato Domanda
in lavorazione

Titolo
cultivar di elicriso, della varietà denominata helichrysum italicum l. .

Caratteristiche
-

Nome Specie
elicriso

Nome specie Latina
helichrysum italicum l.

Denominazione Proposta
hypercreso nhfl


Prima Denominazione
hypercreso nhfl

Richiedente
ABOCA S.P.A. | SANSEPOLCRO | (AR) | 0

Domicilio elettivo
BUGNION S.P.A.

Indirizzo
VIALE LANCETTI 17 - 20158 MILANO (MI)

Costitutori
MERCATI SARA





Avv. Vieri Canepele, LL.M.

canepele@bugnion.eu; vieric@libero.it

Copyright © Bugnion SpA - All right reserved